

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

proposta di deliberazione n. 4/26

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

concernente:

**ISTITUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO PER I CAREGIVER
DI CANI E DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLE AGGRESSIONI
CANINE E LA PROMOZIONE DEL POSSESSO RESPONSABILE
DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE**

*(articolo 121, secondo comma, della Costituzione,
articolo 121 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

a iniziativa del Consigliere Marconi

presentata in data 8 luglio 2026

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Vista la proposta presentata dal Consigliere Luca Marconi;

Visto l'articolo 121 del Regolamento interno;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

Considerato che la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione delle aggressioni canine costituiscono obiettivi di interesse pubblico rilevanti per la sicurezza delle persone e il benessere animale;

Ritenuto opportuno promuovere una disciplina nazionale volta alla formazione dei proprietari e detentori di cani;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei deputati.

Allegato A**PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE****ISTITUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO PER I CAREGIVER
DI CANI E DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLE AGGRESSIONI
CANINE E LA PROMOZIONE DEL POSSESSO RESPONSABILE
DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta di legge introduce un sistema nazionale strutturato finalizzato alla prevenzione delle aggressioni canine e alla promozione di una gestione consapevole e responsabile degli animali d'affezione. L'intervento si colloca nell'ambito delle politiche di tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana, assumendo come principio cardine la responsabilizzazione piena del proprietario o detentore del cane.

La disciplina si fonda su un'impostazione preventiva e non emergenziale, volta a ridurre il rischio di incidenti attraverso strumenti formativi obbligatori, sistemi di valutazione del rischio e un rafforzamento delle competenze dei caregiver.

L'articolo 1 definisce l'impianto generale della proposta, introducendo un sistema nazionale di prevenzione delle morsicature canine e di promozione del possesso responsabile.

Viene ribadito il principio secondo cui il proprietario (o detentore) del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, rispondendo civilmente e penalmente dei danni causati (articolo 1, commi 3 e 4).

La finalità è duplice: da un lato la tutela dell'incolumità pubblica, dall'altro la corretta gestione etologica e relazionale dell'animale.

L'articolo 2 introduce le definizioni operative fondamentali del sistema:

- a) "caregiver" quale soggetto proprietario o detentore;
- b) "patentino" come certificazione delle competenze acquisite;

- c) "situazioni a rischio" definite su base multifattoriale.

La norma attribuisce rilievo a un approccio tecnico-scientifico nella valutazione del rischio, rimesso a successivi decreti ministeriali.

L'articolo 3 rappresenta il cuore dell'intervento normativo, istituendo il percorso formativo obbligatorio nazionale.

Il percorso è articolato in due moduli:

- a) Modulo teorico (articolo 3, comma 2, lettera a): almeno 20 ore dedicate a normativa, etologia, comunicazione uomo-animale e prevenzione dell'aggressività, con docenza affidata a veterinari ASL e veterinari esperti in comportamento animale. Il modulo si conclude con un test ripetibile entro tre mesi;
- b) Modulo pratico (articolo 3, comma 2, lettera b): almeno 30 ore di attività pratica con il proprio cane, finalizzate alla gestione operativa e alla simulazione di situazioni critiche. La valutazione è affidata a una commissione composta da giudici ENCI e veterinari comportamentalisti.

Il rilascio del patentino (articolo 3, comma 3) è subordinato al superamento dell'intero percorso formativo.

Particolare rilievo assume il contenuto formativo minimo (articolo 3, comma 4), che include etologia, comunicazione, gestione quotidiana, prevenzione dell'aggressività e responsabilità giuridiche.

È inoltre previsto il divieto di utilizzo di metodi coercitivi e strumenti avversivi (articolo 3, comma 5), a tutela del benessere animale.

L'articolo 4 disciplina l'ambito di applicazione dell'obbligo formativo. Il percorso è obbligatorio per i nuovi proprietari o detentori e per i soggetti individuati in situazioni a rischio (articolo 4, comma 1). È prevista una fase transitoria di 48 mesi per l'adeguamento dei soggetti già detentori di cani (articolo 4, comma 2). È inoltre introdotto il divieto di cessione del cane a soggetti non in possesso del patentino (articolo 4, comma 3), quale misura preventiva di controllo.

L'articolo 5 istituisce un sistema di valutazione del rischio basato su criteri scientifici e multifattoriali, integrato con l'anagrafe canina. Elemento qualificante è il superamento di logiche basate sulla razza, privilegiando una valutazione individuale del comportamento del cane e del contesto gestionale.

L'articolo 6 introduce una misura di tutela per soggetti fragili o anziani, prevedendo la possibilità di nominare un garante che assuma responsabilità giuridiche e gestionali nei casi di impossibilità del detentore. La norma mira a garantire continuità nella corretta gestione dell'animale e prevenzione di situazioni di rischio.

L'articolo 7 definisce il modello operativo di attuazione, basato su un approccio multidisciplinare che coinvolge veterinari delle Aziende sanitarie di competenza territoriale, veterinari esperti in comportamento animale, educatori e istruttori cinofili qualificati, psicologi. L'impostazione riflette la complessità del rapporto uomo-animale e la necessità di un intervento integrato.

L'articolo 8 attribuisce l'attuazione alle Regioni, alle Aziende sanitarie locali e agli Enti Locali, con possibilità di coinvolgimento di soggetti accreditati. Sono previste modalità di erogazione flessibili (in presenza, digitale o integrata), al fine di garantire accessibilità e uniformità territoriale.

L'articolo 9 introduce una fase di sperimentazione territoriale della durata di 24 mesi, finalizzata alla verifica dell'efficacia del sistema e alla definizione di standard nazionali.

L'articolo 10 prevede campagne nazionali di sensibilizzazione e attività informative nelle scuole. L'obiettivo è rafforzare la cultura del possesso responsabile, intervenendo anche in ambito educativo e formativo precoce.

L'articolo 11 disciplina l'utilizzo del Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia (SINAC) per registrazione dei patentini, tracciamento delle valutazioni comportamentali, annotazione dei provvedimenti relativi a mancato adempimento formativo. Il sistema garantisce tracciabilità e monitoraggio centralizzato.

L'articolo 12 introduce un sistema sanzionatorio amministrativo tra cui una sanzione da 500,00 a 3.000,00 euro, divieto di detenzione di cani fino a 5 anni in caso di mancato adempimento e aggravamento in caso di recidiva. I proventi sono destinati a interventi di prevenzione e benessere animale.

L'articolo 13 istituisce un sistema permanente di monitoraggio basato su indicatori oggettivi (morsicature, accessi sanitari, partecipazione ai corsi), con revisione periodica triennale.

Gli articoli finali disciplinano la clausola di invarianza finanziaria (articolo 14), l'adozione dei decreti attuativi entro 6 mesi (articolo 15), l'entrata in vigore della legge (articolo 16).

La proposta si configura come un intervento organico di prevenzione e regolazione del rapporto uomo-cane, fondato su formazione obbligatoria (articolo 3), responsabilizzazione del detentore (articoli 1 e 4), sistema di valutazione scientifico del rischio (articolo 5) e monitoraggio strutturato (articoli 11 e 13).

L'impianto normativo supera approcci emergenziali o basati su categorie generiche, introducendo un modello integrato di sicurezza pubblica e benessere animale, centrato sulla competenza del caregiver e sulla gestione consapevole dell'animale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività previste sono svolte mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

La proposta rientra nelle competenze legislative statali in materia di ordinamento civile, tutela della salute e sicurezza pubblica e viene presentata dal Consiglio regionale delle Marche alle Camere ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione.

L'introduzione del patentino per i caregiver di cani consentirà:

- a) una maggiore consapevolezza dei proprietari;
- b) la riduzione degli episodi di morsicatura;
- c) la diminuzione dei costi sanitari derivanti dalle aggressioni;
- d) il miglioramento del benessere animale;
- e) il contrasto agli abbandoni e alle detenzioni inappropriate;
- f) una più efficace integrazione tra anagrafe canina, servizi veterinari e soggetti formatori.

Art. 1*(Oggetto e finalità)*

1. Al fine di promuovere il possesso responsabile degli animali e la tutela della salute pubblica e dell'incolumità delle persone, questa legge reca disposizioni volte a prevenire, attraverso una corretta gestione, danni a persone o ad altri animali, arrecati da cani, e disciplina un sistema nazionale di prevenzione delle morsicature canine e di promozione del possesso responsabile degli animali d'affezione.

2. Questa legge reca disposizioni volte anche a sensibilizzare i proprietari sulle responsabilità correlate alla presa in possesso e alla custodia di un cane, promuovendone la corretta gestione e conduzione nel pieno rispetto dei bisogni psico-fisici e delle caratteristiche etologiche.

3. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

4. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

Art. 2*(Definizioni)*

1. Ai fini di questa legge si intende per:

- a) caregiver: il proprietario o detentore responsabile del cane;
- b) patentino: la certificazione delle competenze del caregiver;
- c) situazioni a rischio: condizioni individuate secondo criteri multifattoriali definiti con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Art. 3*(Percorso formativo obbligatorio)*

1. E' istituito il percorso formativo obbligatorio nazionale per i caregiver dei cani, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, secondo le indicazioni disposte dall'azienda sanitaria competente di partecipare ad un percorso formativo, i cui contenuti base sono definiti dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009 (Percorsi formativi per i proprietari dei cani), finalizzato all'acquisizione dell'attestato, di seguito denominato "patentino".

2. Il percorso formativo di cui al comma 1, finalizzato alla prevenzione delle morsicature e alla gestione consapevole del proprio animale, si deve svolgere in strutture certificate e riconosciute dalla Regione e si articola come segue:

- a) primo modulo relativo alla parte teorica, della durata di almeno venti ore sulle tematiche previste nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, teso a fornire nozioni sulla normativa vigente, sulle caratteristiche etologiche, fisiologiche e comunicative della specie canina, in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile del proprio animale. I docenti della parte formativa teorica sono i veterinari ufficiali dell'azienda sanitaria competente che organizza il corso e i veterinari esperti in comportamento animale, in possesso dei requisiti previsti dal medesimo decreto. Il primo modulo può essere erogato in presenza o in modalità di formazione a distanza e si conclude con un test di valutazione finale delle conoscenze acquisite. Il conseguimento dell'attestazione è propedeutico alla frequenza del secondo modulo relativo alla parte pratica e il test finale può essere ripetuto fino a tre volte entro un arco temporale di tre mesi. Il costo della partecipazione al primo modulo è definito a livello regionale per uniformare le tariffe;
- b) secondo modulo relativo alla parte pratica, della durata di almeno trenta ore che fornisce indicazioni sulla corretta conduzione e gestione del proprio cane, con simulazione di potenziali situazioni di criticità. I docenti della parte formativa pratica sono addestratori, educatori o istruttori cinofili riconosciuti di comprovata esperienza, in rapporto di almeno uno ogni quattro o cinque partecipanti. Il proprietario partecipa al corso con il proprio cane, al fine di mettere in pratica le indicazioni gestionali fornite durante il corso. Il test finale consiste nell'esecuzione di una prova pratica in campo, da parte del proprietario con il proprio cane, valutata da una commissione composta da due giudici dell'Ente nazionale cinofilia Italiana (ENCI) e un veterinario esperto in comportamento animale. La valutazione viene effettuata utilizzando una scheda a punti e il test finale può essere ripetuto fino a tre volte entro un arco temporale di tre mesi. Il costo della partecipazione al secondo modulo è definito a livello regionale per uniformare le tariffe.

3. La commissione di esame di cui alla lettera b) del comma 2, comunica l'esito del percorso formativo all'azienda sanitaria territorialmente competente di residenza del proprietario del cane, che provvede al rilascio del patentino.

4. Il percorso formativo di cui al comma 2 comprende in particolare:

- a) etologia e comportamento del cane;
- b) comunicazione uomo-animale;
- c) gestione quotidiana e bisogni dell'animale;
- d) prevenzione dell'aggressività;
- e) sicurezza nelle interazioni;
- f) normativa vigente e responsabilità.

5. Sono vietati metodi coercitivi e l'utilizzo di strumenti avversivi, secondo criteri definiti con decreto attuativo.

Art. 4

(Obbligo formativo)

1. Il percorso formativo è obbligatorio per:

- a) i nuovi proprietari o detentori di cani;
- b) i soggetti individuati in situazioni a rischio.

2. È prevista una fase transitoria, della durata massima di quarantotto mesi, per l'adeguamento degli attuali proprietari.

3. E' vietata la cessione dei cani a chi non abbia assolto agli obblighi formativi di cui all'articolo 3.

Art. 5

(Sistema di valutazione)

1. È istituito un sistema di valutazione basato su:

- a) raccolta e integrazione dei dati con l'anagrafe canina;
- b) analisi multifattoriale del rischio;
- c) protocolli scientificamente validati.

2. Il sistema non si basa sulla classificazione per razza.

Art. 6

(Misure per soggetti in condizioni di fragilità)

1. Per i soggetti in condizioni di fragilità e che sono di età superiore a settanta anni è prevista la possibilità di individuare un garante.

2. Il garante assume responsabilità giuridica e gestionale dell'animale nei casi di necessità.

Art. 7*(Figure professionali)*

1. Ai fini dell'attuazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, ci si avvale di un approccio multidisciplinare che coinvolge:

- a) medici veterinari delle aziende sanitarie di competenza;
- b) medici veterinari esperti in comportamento animale;
- c) educatori e istruttori cinofili qualificati;
- d) psicologi.

Art. 8*(Modalità di attuazione)*

1. Le disposizioni di questa legge sono attuate da:

- a) Regioni;
- b) Aziende sanitarie locali;
- c) Enti locali e soggetti accreditati.

2. I percorsi possono essere erogati in presenza, in modalità digitale o integrata, come indicato al comma 2 dell'articolo 3.

Art. 9*(Sperimentazione)*

1. È prevista una fase di sperimentazione territoriale della durata di ventiquattro mesi.

2. La sperimentazione è finalizzata alla valutazione dell'efficacia e alla definizione degli standard nazionali.

Art. 10*(Campagne di sensibilizzazione pubblica e di informazione scolastica)*

1. Questa legge favorisce periodiche campagne di sensibilizzazione nazionale sulla consapevolezza del possesso responsabile dei cani, promosse da istituzioni o associazioni cinofile qualificate, al fine di promuovere e tutelare la pubblica incolumità e la convivenza urbana.

2. Nelle scuole sono predisposte campagne di informazione per promuovere la cultura del possesso responsabile e consapevole dei cani.

Art. 11*(Registrazione)*

1. I dipartimenti veterinari delle aziende sanitarie territorialmente competenti registrano nel Sistema informativo di identificazione nazionale

degli animali da compagnia (SINAC) i patentini rilasciati e le valutazioni psico-fisiche caratteriali dei cani.

2. Nei casi di mancato conseguimento del patentino, per rifiuto a partecipare al percorso formativo o per comprovata incapacità nella gestione del cane, l'azienda sanitaria competente registra in SINAC i provvedimenti disposti a carico dei proprietari o detentori.

Art. 12 *(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato assolvimento degli obblighi formativi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro e il divieto di detenere cani per un periodo di cinque anni. In caso di recidiva la sanzione è triplicata.

2. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui a questa legge è attribuita ai competenti organi di controllo di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). I Comuni nei quali le violazioni hanno avuto luogo provvedono all'erogazione delle sanzioni e ne introitano i relativi proventi.

3. I proventi delle sanzioni sono destinati al finanziamento di interventi per il benessere animale e la prevenzione.

Art. 13 *(Monitoraggio e valutazione)*

1. È istituito inoltre, un sistema di monitoraggio basato su indicatori di efficacia, tra cui:

- a) numero di morsicature;
- b) accessi ai servizi sanitari;
- c) partecipazione ai percorsi formativi.

2. È prevista una revisione periodica almeno ogni tre anni.

Art. 14 *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non comportando un aumento degli oneri sul bilancio di previsione statale.

Art. 15*(Decreti attuativi)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, sono adottati uno o più decreti attuativi per la definizione:

- a) dei contenuti e della durata dei percorsi formativi;
- b) dei criteri di valutazione del rischio;
- c) delle modalità operative del sistema.

Art. 16*(Entrata in vigore)*

1. Questa legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.